



PROVINCIA DI BENEVENTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE "ALDO MORO"
MONTESARCHIO (BN)**

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALDO MORO" DI MONTESARCHIO (BN) E LA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL PROGETTO "PN2127 – LABORATORI INNOVATIVI ED AVANZATI: L@B 4.0" CIP: RSO4.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-41 CUP: E34D25002680007

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B) D.P.R. 26.10.1972 n. 642

T R A

La PROVINCIA DI BENEVENTO, con sede in Benevento in Piazza Castello- Rocca dei Rettori- Codice Fiscale 92002770623 nella persona del *Rappresentante Legale* **LOMBARDI Nino** nato a Faicchio (BN) il 16/10/1964, ivi domiciliato per la carica, in qualità di Presidente *pro-tempore* della Provincia di Benevento

E

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Aldo Moro", con sede in Montesarchio (BN) Via Capone - CAP 82016 BN, C.F. 80006750626 nella persona del *Rappresentante Legale*, Dott.ssa **TANGREDI Rosa** in qualità di Dirigente Scolastico, ivi domiciliato per la carica, nata a Montesarchio il 04.04.1969 (*d'ora in poi Ente Aderente*)

PREMESSO

Che il d.lgs. 36/2023:

- è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023;
- all'art. 62, comma 1, statuisce che: *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.
- All'art. 62, comma 2, statuisce che: *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate"*.
- all'art. 62, comma 6, statuisce che: *"le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:"*

- a. *procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*
 - b. *ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*
 - c. *procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;*
 - d. *effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
 - e. *eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;*
 - f. *eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);*
 - g. *qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante."*
- *all'art. 62, comma 10, statuisce che: "le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.";*
 - *all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 statuisce che si intende per attività di committenza ausiliaria: "le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*
 1. *infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
 2. *consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
 3. *preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
 4. *gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata";*
 - *all'articolo 63, comma 1, statuisce che: "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo."*
 - *l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", statuisce che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di*

stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, statuisce che: *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, *“Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”*, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- l’art. 52 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;*

PREMESSO ALTRESI’ CHE LA PROVINCIA DI BENEVENTO :

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 27/05/2016 ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale aperta all’adesione di tutti i Comuni, gli Enti della Provincia e/o soggetti ed ha approvato il regolamento per il funzionamento della stessa e lo schema di Convenzione con gli Enti aderenti;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 09.04.2025 ha approvato il nuovo regolamento (di seguito “Regolamento”) per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento e il nuovo schema di Convenzione con gli Enti aderenti;
- la Provincia di Benevento risulta essere Stazione Appaltante qualificata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) e art. 3, comma 5, dell’allegato II.4 del D,Lgs. n. 36 del 2023 e può svolgere le procedure di gara richieste da Comuni, Enti e/o soggetti aderenti, sia con sede nel territorio della Provincia di Benevento sia fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d’ufficio da ANAC;
- in particolare, la Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 3 comma 1, dell’allegato II.4 al D.Lgs. n. 36 del 2023 risulta in possesso del livello di qualificazione L1 per gli affidamenti di progettazione e di esecuzione di lavori pubblici e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, risulta, altresì, in possesso del livello di qualificazione SF1 per gli affidamenti di servizi e forniture;
- l’Istituto di Istruzione Secondaria “Aldo Moro” con sede nel Comune di Montesarchio, con nota prot. n. 2269 del 02/02/2026 ha chiesto di aderire alla Stazione Appaltante qualificata della Provincia di Benevento e di stipulare apposita convenzione per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento di appalto di fornitura e posa in opera relativa al progetto “PN2127-

Laboratori innovativi ed avanzati: L@b 4.0” CIP: RSO4.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-41 – CUP:E34D25002680007 dell’importo complessivo a base di gara di € 140.040,98, IVA esclusa;

- ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle disposizioni di attuazione del PN2127, le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure di gara;
- L’IIS “Aldo Moro” in qualità di Stazione Appaltante non risulta in possesso di alcuna qualificazione ai sensi dell’art. 62 e dell’allegato II.4 al D.Lgs. n. 36 del 2023;
- La Provincia di Benevento con nota prot. n. 6418 del 13.03.2026 ha comunicato all’Istituto Scolastico “Aldo Moro” di Montesarchio la propria disponibilità all’espletamento della suddetta procedura di gara invitando l’Istituto Scolastico a trasmettere il provvedimento di adesione e di contestuale approvazione dello schema di Convenzione adottato dall’organo competente secondo le norme organizzative interne dell’Istituto Scolastico;
- L’Istituto Scolastico “Aldo Moro” con proprio provvedimento n. 3670 del 16.04.2026 adottato dalla Dirigente Scolastica Dott.sa Rosa Tangredi, ha stabilito di aderire ai servizi della Stazione Appaltante qualificata della Provincia di Benevento per l’espletamento della Procedura di gara di cui trattasi ed ha approvato lo schema di Convenzione redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento della Stazione Unica Appaltante approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 09.04.2025;
- La Provincia di Benevento, con Deliberazione Presidenziale n. _____ del _____ ha approvato la domanda di adesione alla SUA rivolta dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio prot. 0002679 del 02/02/2026 per l’affidamento della procedura di gara relativa al progetto “PN2127- Laboratori innovativi ed avanzati: L@b 4.0” CIP: RSO4.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-41 – CUP:E34D25002680007;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante Qualificata (di seguito “S.U.A.”) della Provincia di Benevento (di seguito anche solo “Provincia”), ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 2023, opera come Stazione Unica Appaltante qualificata, per conto dell’Istituto Scolastico “Aldo Moro” di Montesarchio per l’affidamento della procedura di gara relativa al progetto “PN2127- Laboratori innovativi ed avanzati: L@b 4.0” CIP: RSO4.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-41 – CUP:E34D25002680007;

Art. 2 - Principi generali

1. L’esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima fino alla data di conclusione della procedura di gara in oggetto da intendersi la data di adozione da parte dell’Istituto Scolastico “Aldo Moro” del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
1. La Convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Benevento e dell’Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

Art. 4 - Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.

1. La S.U.A. opera presso gli uffici del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Benevento, presso la sede operativa della Provincia di Benevento, l.go Carducci, 82100 Benevento.
2. La SUA si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale del Servizio Appalti e Contratti, Stazione Unica Appaltante e del personale dei Settori della Provincia di Benevento nominati con apposito atto del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, previa individuazione da parte dei rispettivi Dirigenti.
3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne nonché a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.
4. L'Ente aderente possono prevedere di assegnare il proprio personale in distacco, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D,Lgs. 267/2000 (d'ora in poi il TUEL).
5. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.

Art. 5 - Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per la procedura in oggetto svolta in applicazione della presente Convenzione:
 - a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - b) la S.U.A. nomina il Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della l. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della S.U.A., come previste nella presente Convenzione e nel nuovo Regolamento della SUA;
 - c) Il RUP e ed il RP coordinano le proprie attività e comunicano utilizzando il Portale di gara messo a disposizione dalla S.U.A. o a mezzo pec.

Art. 6 - Progettazione della gara e avvio del procedimento.

1. Con riferimento alla procedura in oggetto la S.U.A. e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite Regolamento e dalla presente Convenzione.
2. Quando gli atti di gara sono stati definiti, la S.U.A. li trasmette all'Ente aderente per l'approvazione, secondo le procedure applicabili da parte di ciascun Ente.
3. L'Ente aderente trasmette quindi alla S.U.A. la "Richiesta di avvio della procedura"/"Conferma degli atti di gara", corredata dalla Determina a contrarre, sottoscritta.
4. La S.U.A. procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura.
5. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla S.U.A., con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Alla SUA della Provincia di Benevento, nei rapporti con l'Ente aderente, disciplinati dalla presente Convenzione, sono attribuite le competenze di cui all'art. 7 del Regolamento.

Art. 8 -Attività di competenza dell'Ente aderente

1. All'Ente aderente, nei rapporti con la SUA, disciplinati dalla presente Convenzione, sono attribuite le competenze di cui all'art. 8 del Regolamento.

Art. 10- Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle attività della SUA della Provincia di Benevento sono a carico dell'Istituto Aldo Moro, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento approvato deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 09.04.2025.
2. L'Istituto Aldo Moro, in funzione dell'importo a base di gara di € 140.040,98 contribuisce al funzionamento della SUA, a mezzo di quote variabili, per complessivi € 2.392,11, così distinti:
 - **€ 2.000,00** tariffa minima per singola procedura di gara affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - **€ 392,11** corrispondente allo 0,28 % dell'importo a base di gara per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del D.Lgs. 36/2023
3. Gli importi di cui al comma 2 corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento del contratto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo di sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale., e per gli incentivi per le funzioni tecniche.
4. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente sono individuate nei quadri economici di progetto e nella determina a contrarre.
5. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente dovranno essere liquidate e pagate: relativamente alle somme di cui ai precedenti comma 4, 6 e 7 entro 30 giorni dalla determina di presa d'atto dell'aggiudicazione; la mancata effettuazione di detto pagamento può impedire agli enti aderenti di accedere ai servizi offerti dalla SUA ed alla delega di successive procedure di gara ed altre attività.
6. Le somme spettanti alla SUA, secondo quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c intestato alla Provincia di Benevento il cui IBAN sarà comunicato dalla SUA all'Ente aderente, con obbligo di specificare la causale dei versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico. Trattandosi di attività funzionale della Provincia, le somme corrisposte dagli Enti Aderenti non saranno assoggettate ad I.V.A.
7. Rimangono a carico dell'Ente Aderente:
 - a. le eventuali spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti e il contributo ANAC pari ad **€ 35,00**;
 - b. le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;
 - c. quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;
 - d. quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente Convenzione.
13. Le spese eventualmente anticipate dalla SUA per le incombenze indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'Ente aderente, entro trenta giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

Art. 11 - Recesso e risoluzione

1. L'Ente Aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

2. La Provincia potrà recedere in qualsiasi momento con apposito Decreto Presidenziale per reiterate inadempienze dell'Ente Aderente alle previsioni della presente Convenzione, per gravi impedimenti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale, per sopravvenuti interessi pubblici preminenti. Il recesso dovrà essere comunicato all'Ente Aderente, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
3. In ogni caso, lo scioglimento della Convenzione potrà avvenire previo regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima.

Art. 12 - Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.
4. Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della normativa anticorruzione, nonché in conformità alla sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Provincia.

Art. 13 - Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate all'Ente Aderente. La SUA resta responsabile dei contenziosi riferiti alle fasi strettamente riconducibili all'espletamento formale della procedura di gara e comunque per gli adempimenti di propria competenza. In ogni caso ognuna delle parti resta responsabile degli atti di rispettiva competenza e si fa carico dei rispettivi oneri.
2. Gli Enti aderenti, in ogni caso, valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese.
3. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.
4. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.
5. L'Ente aderente e la SUA assicurano, in ogni caso, la propria rispettiva collaborazione in ogni fase del pre-contenzioso e contenzioso e forniscono il supporto tecnico giuridico utile per la difesa in giudizio.

Art. 14 - Definizione delle controversie tra le Parti

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Benevento.

Art. 15 - Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni del nuovo Regolamento sul funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento al quale espressamente le parti rinviando.
2. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.
3. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
4. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 16 - Registrazione

1. La Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei rispettivi dati personali per le finalità di cui alla presente Convenzione.
3. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, autorizza il trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica in rete, ovvero riferibili alle pubblicazioni di legge e/o previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente aderente designa altresì la SUA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Reg. UE 2016/679, con riferimento a tutti i dati personali relativi alle procedure di gara, delegate alla SUA medesima, compresi quelli comunicati e/o resi noti dagli operatori economici. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara delegate, compresi gli atti connessi e consequenziali. La SUA si impegna a trattarli nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, assicurando la presenza di misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate.
5. I dati saranno trattati da soggetti incaricati sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.

PROVINCIA DI BENEVENTO

ISTITUTO SCOLASTICO ALDO MORO